

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, ULIANICH e AGNELLI Arduino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1991

Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene

ONOREVOLI SENATORI. – La legge n. 394 del 18 maggio 1967, con la quale la Scuola archeologica italiana in Atene (SAIA) venne staccata dal Ministero della pubblica istruzione e costituita in ente di diritto pubblico, non prevede la figura dell'assistente-direttore, figura, peraltro, inclusa nel regolamento organico del personale, approvato sia dal Ministero della pubblica istruzione che da quello del tesoro.

La successiva legge 16 marzo 1987, n. 118, fu finalizzata ad ampliare le competenze della Scuola, dandole altresì l'autorità di effettuare corsi e rilasciare diplomi di specializzazione equiparati ad ogni effetto a quelli delle università italiane. Tale legge, pertanto, non innovò circa la figura dell'as-

sistente-direttore, malgrado la complessità degli impegni scientifici ed amministrativi grandemente accresciuti e richiesti al direttore. Infatti, unitamente ai tradizionali impegni di ricerca e di scavo, la nuova legge ha creato nell'ambito della SAIA una vera e propria scuola di specializzazione con tutti gli oneri scientifici e amministrativi relativi, da essa pienamente assolti sin dal 1909 in Grecia e nel Mediterraneo orientale, curando la presenza, con scavi, ricerche, pubblicazioni, in un campo privilegiato come l'archeologia ellenica, della scienza italiana dell'antichità (con tutte le conseguenti favorevoli ricadute d'immagine – culturali e politiche – sul nostro Paese), nonché la formazione sul campo, ed

in un ambiente internazionale al massimo qualificante, dei cattedratici e dei funzionari delle Soprintendenze italiane, operanti nel mondo delle antichità classiche.

Sotto l'alta sorveglianza del Ministero per i beni culturali e ambientali e, attualmente, di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, seguono i suoi corsi di specializzazione numerosi laureati in archeologia e architettura, provenienti da tutta Italia, in quanto vincitori dei difficili concorsi di selezione che la Scuola svolge annualmente.

Due sono poi, per il 1991, i vincitori del concorso per il perfezionamento. Tutti i frequentanti, specializzandi e giovani studiosi, fruiscono di borse di studio e fino a dodici di essi ogni anno alloggiano presso la sede della Scuola di Atene.

Dieci professori ordinari di 1<sup>a</sup> fascia, tra i quali numerosi stranieri, assicurano le lezioni cattedratiche ed i seminari che si svolgono tra aprile e dicembre. Viaggi di istruzione portano gli specializzandi a visitare tutte le località archeologiche della Grecia e dell'Asia minore, nonché Istanbul. Accanto a questa attività didattica e di studio in biblioteca (la biblioteca specialistica della Scuola ha un patrimonio di circa 33.000 volumi con 640 riviste in continuazione), gli allievi sono attivi negli scavi della Scuola, che si svolgono nei suoi tradizionali campi di scavo di Lemno (Efestia - Chloi - Poliochni) e di Creta (Festos - Hagia Triada - Gortina) ed inoltre nel Dodecaneso, ove la Scuola ha assunto l'impegno della pubblicazione dei vecchi scavi italiani, e a Cipro.

Con la seguente normativa, che potrebbe definirsi di dettaglio, si desidera ovviare - con l'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 7 - ad una carenza della legge n. 118 del 16 marzo 1987, senza apportare alcun maggiore onere di spesa, in quanto l'assistente-direttore va scelto fra i collaboratori della Scuola stessa, secondo modalità da stabilirsi - come per la legge del 1967 - nel regolamento organico del personale.

Altra modifica proposta investe il comma 3 dell'articolo 5 della citata legge 16 marzo 1987, n. 118, che, mantenendo in vigore l'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, consente il comando temporaneo per non più di tre dipendenti di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Quello della pubblica istruzione era, infatti, il Ministero cui spettava la vigilanza sulla Scuola. Poichè, oggi, detta vigilanza spetta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed a quello per i beni culturali e ambientali, pare opportuno che il comando, di cui all'articolo 8 della legge n. 394 del 1967, possa riguardare anche funzionari dei citati Ministeri. In tutti e due questi Ministeri, come in quello della pubblica istruzione, sono infatti presenti funzionari provenienti dalla Scuola e che alla sua attività possono essere particolarmente utili.

Si affida all'approvazione del Senato il testo che segue, ispirato unicamente alla esigenza del potenziamento di un organismo assai qualificato per il prestigio all'estero del nostro Paese.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 7 della legge 16 marzo 1987, n. 118, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il direttore della Scuola può designare uno dei collaboratori della Scuola stessa che lo coadiuvi e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisca. Tale collaboratore assume la figura di assistente-direttore».

## Art. 2.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, sono sostituiti dai seguenti:

«Indipendentemente dalla dotazione organica di cui al primo comma, il direttore della Scuola potrà richiedere il comando temporaneo, per particolari incarichi presso la Scuola stessa, di non più di tre dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione.

Il comando, che può avere la durata di tre anni e può essere rinnovato per una sola volta, sarà disposto con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. Nel decreto che dispone il comando sarà fissata l'indennità da corrispondere per il servizio all'estero».